



Risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente-ecologia e protocollo
Gestione tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 07/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione di ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

€0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

€1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

per l'anno 2025 i suddetti importi saranno aggiornati in caso di eventuali nuove disposizioni dell'Autorità;

Visto il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 che stabilisce a far data dall'anno 2025 il riconoscimento, in favore delle famiglie meno abbienti, di un bonus che consiste nella riduzione della tariffa nella misura del 25% della TARI di competenza. Il riconoscimento della nuova componente perequativa, a carico dei clienti (rectius) domestici e non domestici, è in attesa dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione a livello Nazionale.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (T.U.A) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al

fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per l'anno 2025, un importo complessivo di € 4.267.936,00 di cui parte variabile pari a € 1.790.408,00 e parte fissa pari a € 2.477.528,00;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza alla data odierna non ancora formalizzata;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato pertanto che da tale piano emergono costi complessivi pari a € 4.267.936,00 dai quale devono essere sottratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2021 pari ad euro 107.846,00 costituite dal contributo a carico del MIUR, per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007 pari ad euro 34.880,26 e dall'entrata presunta a seguito attività recupero evasione pari ad euro 72.965,46 per un importo totale relativo alle entrate tariffarie per l'anno 2025 di euro 4.160.000,00;

Evidenziato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che, al fine di conservare la proporzionalità tariffaria consolidatasi negli anni precedenti la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nelle seguenti percentuali:

52,00 % a carico delle utenze domestiche;

48,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che la disciplina normativa di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI è contenuta nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ed è stata poi integrata dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

L'Amministrazione Comunale al fine di stabilire principi di calcolo più equi, intende applicare a far data dall'anno 2025 nella determinazione delle tariffe TARI la cd. “tariffa binomia” di cui all'art. 3, del Dpr. n. 158/1999 così come richiamata dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013.

Con la “tariffa binomia” il gettito della Tari viene ripartito in due quote distinte:
la quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio;
la quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio. Per le utenze domestiche anche in ragione del numero degli occupanti.

Per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze si tiene conto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. L’Ente si è avvalso della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., adottando i coefficienti (di cui all’allegato 2 del presente provvedimento) in misura diversificata, in modo tale da garantire da un lato il minor scostamento tra le tariffe determinate con i due metodi (tariffa monomia e binomia) dall’altro per agevolare le famiglie più numerose;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato (all.1) della presente deliberazione, (che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale);

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR– 2 della citata delibera di ARERA;

Evidenziato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come previsto dal Regolamento Tari;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del ;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a € 4.160.000,00 (al netto del contributo Miur e al recupero dell'evasione TARI pari ad € 107.845,72) così come definito nel Piano Finanziario e nei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2024 e valido per il biennio 2024-2025;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano;
5. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
6. Di dare atto che dall'anno 2024 sono state applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

€0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

€1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

dando altresì atto che per l'anno 2025 i suddetti importi saranno aggiornati in caso di eventuali nuove disposizioni dell'Autorità di Regolazione;
7. di dare, ulteriormente, atto che per l'anno 2025 è prevista una nuova componente perequativa a livello Nazionale, per utenze domestiche e non domestiche, per la copertura delle riduzioni riconosciute alle famiglie meno abbienti. Tale componente perequativa verrà definita con provvedimento dell'Autorità di Regolazione;
8. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000;
11. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

Cons.